

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL  
REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E DEGLI ARTT.  
2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.





**PREMESSO**

- che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato in data 26/09/2017 la pubblicazione del bando di valutazione comparativa per un contratto di prestazione d'opera, per il progetto di "Accesso alle cure, sostegno psicologico e sorveglianza epidemiologica delle patologie amianto correlate in Italia: un progetto integrato (BRIC – Inail – Id 59)" responsabile scientifico prof. Corrado MAGNANI;
- che è stato pubblicato il bando in data 17/10/2017;
- che con Decreto del Direttore di Dipartimento n. 189/2017 sono stati approvati gli atti della procedura;
- che è risultato vincitore della selezione la Dott.ssa Sara Tunesi;

**TRA**

l'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Medicina Traslazionale (di seguito il Dipartimento), codice fiscale n. 94021400026, rappresentata legalmente dal Direttore Prof. Gian Carlo Avanzi;

**E**

la Dott.ssa Sara Tunesi (di seguito il Collaboratore)   Via   

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

Il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

- Preparazione di un protocollo per la ricerca dei casi di neoplasie diverse dal MM (tumore polmonare ed altre) e l'indagine dell'associazione con l'esposizione ad amianto secondo il modello del progetto OCCAM per la ricerca dei tumori di origine professionale, da utilizzarsi in modo generale, anche al di fuori di specifici studi.
- Coordinamento delle attività richieste dall'applicazione del protocollo stesso con studio caso controllo in diverse regioni italiane, in particolare: 1) Acquisizione dei casi e dei controlli da fonti di dati correnti e 2) delle informazioni sulla storia lavorativa dagli archivi INPS e da

interviste in integrazione delle anamnesi per i pazienti di MM già disponibili ai COR del ReNaM;

3) Sperimentazione di diverse modalità (dirette, telefoniche, postali) per le interviste.

- Costruzione di un Manuale Operativo con la collaborazione dei COR di almeno 5 regioni italiane.
- Stesura di una relazione e preparazione di un articolo scientifico.
- Supporto al coordinamento generale del progetto BRIC – Inail – ID 59.

L'attività si svolgerà presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale con sede in Via Solaroli, 17.

La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato del Dipartimento di Medicina Traslazionale alle quali il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico dell'incarico, essendo escluso il vincolo di subordinazione.

Il presente contratto ha una durata di MESI 12 con inizio attività il 01/12/2017 e conclusione il 30/11/2018.

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

#### **ART.2 – DISCIPLINA NORMATIVA**

Il presente contratto configura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e, in materia previdenziale, dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Dipartimento provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e alla copertura assicurativa per responsabilità civile del Collaboratore con onere a carico dello stesso.

Si applica, per quanto non previsto, la disciplina di cui al libro V titolo III capo II del Codice Civile.


Al presente contratto si applicano, inoltre, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D. Lgs.vo 23/02/2000 n. 38 in materia assicurativa contro gli infortuni.

#### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo ammonta a € 13.000,00 lordi (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali per le quote a carico dell'ente/ Iva se dovuta).

Tale compenso complessivo verrà erogato in rate bimestrali posticipate; allo scopo, il Collaboratore si impegna a tenere un documento aggiornato nel quale dovrà riportare l'attività svolta nel periodo

di riferimento e che dovrà essere consegnato all'ufficio liquidatore, previa firma del responsabile scientifico delle attività prof. Corrado Magnani.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente IBAN:  a SARA TUNESI.

Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del codice civile.

#### **ART. 4 – TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**

I dati personali del prestatore acquisiti nell'ambito del procedimento vengono raccolti dall'Università e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera il Dipartimento di sottoscrivere ed eseguire il contratto.

Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto.

Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente.

#### **ART. 5 – RECESSO E CLAUSOLA SOSPENSIVA**

Le parti pattuiscono che è fatta facoltà da parte di entrambi di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 2 settimane. Tale preavviso dovrà essere esercitato in forma scritta con data certa.

La parte che recede dal rapporto di collaborazione senza l'osservanza del periodo di preavviso, deve alla controparte una indennità equipollente proporzionata alle giornate di preavviso non svolto con il criterio dei giorni di calendario.

E' previsto il recesso per giusta causa, laddove si verifichi una grave motivazione che impedisca lo svolgimento del rapporto collaborativo nel quale caso l'istituto del preavviso non è previsto.



#### ART. 6 – PENALITA'


Qualora il Collaboratore dovesse incorrere in ritardo rispetto al termine finale di cui all'art. 1, sarà sottoposto ad una penalità nella misura dell'5% dell'importo pattuito, fino ad un massimo di un decimo del costo della prestazione. Raggiunto il limite massimo senza che il Collaboratore abbia compiuto la prestazione pattuita, il Dipartimento avrà la facoltà di rescindere il contratto e di chiedere il risarcimento del danno dovuto per la mancata prestazione. Dette penalità non saranno applicate se il ritardo fosse dovuto a causa non imputabili al Collaboratore.

#### ART. 7 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione avviene in caso d'uso a norma dell'art.5, punto 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del presidente della Repubblica.

#### ART. 8 – FORO COMPETENTE

Le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Torino.



Novara,

Dipartimento di Medicina Traslazionale

Il Direttore prof. Gian Carlo Avanzi

Il Collaboratore

Dott.ssa Sara Tunesi

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Collaboratore dichiara di avere letto ed approvato tutte le parti del presente contratto, con specifico riferimento agli artt. 1,5,6,7

Il Collaboratore

Dott.ssa Sara Tunesi